

Istituto Professionale: Servizi sociosanitari – Odontotecnico

Manutenzione ed assistenza tecnica – Abbigliamento e moda

Istituto Tecnico: Sistemi moda

Serale: Professionale Manutenzione ed assistenza tecnica

Via Miano, 290 – 80145 NAPOLI (NA)

Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 – Email nais12900n@istruzione.it Pec nais12900n@pec.istruzione.it

C.F. 95215900630 – Cod.Mecc. NAIS12900

I.S.I.S. "ATTILIO ROMANO"- NAPOLI

Prot. 0005976 del 17/04/2021

(Uscita)

Napoli 17/04/2021

Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto: Precisioni del Medico Competente relativamente alle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori scuola dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

Con riferimento alla nota del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, prot. n° 15127, di cui si allega copia, si comunica che per la riammissione in servizio a seguito di intervenuta positività al virus SARS CoV2 o a seguito di quarantena in quanto contatto stretto **è condizione indispensabile** che sia stato eseguito **un tampone che abbia dato esito negativo**. Solo dopo la negatività certificata il lavoratore potrà rientrare in servizio in presenza.

Si configurano i seguenti casi:

- **Lavoratori appartenenti al punto A (lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero):** il medico competente effettua la visita medica prevista dall'art. 41, c 2 lett. E ter del Dlgs 81/08, indipendentemente dalla durata dell'assenza da malattia (come da normativa già in vigore);
- **Lavoratori al punto B e C (lavoratori positivi sintomatici e asintomatici):** il lavoratore invia al Medico competente la certificazione di avvenuta negativizzazione (liberatoria della ASL o MMG secondo la normativa vigente), il quale Medico Competente la invierà a sua volta al Datore di Lavoro.
Non è necessaria una ulteriore certificazione del Medico competente, che è SOLO IL TRAMITE DELLA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO/LIBERATORIA AL DATORE DI LAVORO;
- **Lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21 giorno):** nonostante il lavoratore abbia una liberatoria con reintegro nella comunità, può essere riammesso solo a tampone negativo, che sarà inviato a cura del lavoratore al Medico competente che a sua volta lo invierà al Datore di lavoro. Il periodo intercorso tra la riammissione nella comunità e il tampone negativo dovrà essere coperto da un certificato del medico curante;
- **Lavoratori contatto stretto asintomatico:** il lavoratore, dopo la quarantena certificata dal proprio medico di base, viene riammesso dopo effettuazione di tampone negativo che dal lavoratore sarà trasmesso al Medico competente, **che sempre per tramite**, lo girerà al Datore di lavoro;
- il Lavoratore precedentemente positivo, ma negativizzatosi, con conviventi ancora positivi, può essere riammesso al lavoro, con le stesse modalità precedentemente descritte.

QUINDI, SE NE DEDUCE CHE:

- 1) LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' SARA' RILASCIATA SOLO NEL CASO DEL LAVORATORE DEL PUNTO A.
- 2) NEGLI ALTRI CASI VI SARA' SOLO UN PASSAGGIO DI CERTIFICATI ASL/MMG O REFERTO TAMPONE DAL LAVORATORE AL MEDICO COMPETENTE E, QUINDI, AL DATORE DI LAVORO. NON SARANNO TRASMESSI CERTIFICATI DI RIENTRO AL LAVORO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE (LA CIRCOLARE E' CHIARA).
- 3) LE CERTIFICAZIONI DA PARTE DEI LAVORATORI DOVRANNO ESSERE INVIATE SULLA MAIL dottssacimmino@gmail.com;
- 4) IN NESSUN CASO IL LAVORATORE DEVE CHIAMARE IL MEDICO COMPETENTE
- 5) I CERTIFICATI/TAMPONI DEVONO ESSERE INVIATI PER TEMPO ALLA MAIL IN MODO DA DARE LA POSSIBILITA' MATERIALE AL MEDICO DI GIRARE LA DOCUMENTAZIONE AL DATORE DI LAVORO CHE NE DEVE PRENDERE ATTO.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna DE PAOLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93